



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1 48022 LUGO (RA) - Tel.:0545/22279

e-mail: icbaracca@gmail.com e-mail ministeriale: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it -
sito web: www.iclugo1.edu.it

CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392

Circolare n. 16

A tutto il Personale Docente e A.T.A. dell'Istituzione Scolastica
Alle Famiglie degli Alunni

A tutto il Personale esterno/utenti
e p.c. Al D.S.G.A.

Al Sindaco del Comune di Lugo

All'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

All'Albo online

Al Registro elettronico

Al Sito web

ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 - "BARACCA"-LUGO
Prot. 0005988 del 11/09/2021
(Uscita)

Oggetto: *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale* - D.L. 10 settembre 2021, n. 122.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado.

Si comunica alle SS.LL. che il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2021/2022, introduce **ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado estendendo in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde**, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Il sopraccitato Decreto modifica la normativa precedente e prevede che *"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. GREEN PASS) [...]."*

La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

La misura di cui al comma 2¹ non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.²

Pertanto, **CHIUNQUE acceda alle strutture scolastiche è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 [c.d. GREEN PASS].**

L'articolo 9, Decreto-Legge n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

- A. Somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- B. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
- C. Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);
- D. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

¹ art.9 c.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

² Circolare Min. Salute 35309 del 4 agosto 2021.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Nel pieno rispetto della privacy, **la verifica della certificazione verde COVID-19 sarà realizzata mediante l'App "VerificaC19"** da parte del Personale delegato dal Dirigente Scolastico.

Chiunque intenda accedere alle strutture scolastiche dovrà pertanto esibire QR Code valido in formato cartaceo o digitale.

Il controllo avverrà con le seguenti modalità:

Su richiesta del verificatore (Dirigente Scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19. L'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

- Schermata verde o azzurra: la certificazione è valida;
- Schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

In caso di "schermata rossa" l'interessato NON potrà accedere all'edificio scolastico.

I Dirigenti Scolastici e/o i loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture scolastiche sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le sopradette misure entrano in vigore dalla data odierna, 11 settembre 2021, e saranno valide fino al termine dell'emergenza sanitaria (31 dicembre 2021).

Per l'accesso al cortile o al giardino dei vari plessi NON è necessario esibire il Green Pass; il controllo della certificazione verde avverrà all'ingresso delle strutture scolastiche (porta d'ingresso/atri esterni).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Greco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse)